



# LAVORO Euroconference

**Edizione di venerdì 28 febbraio 2025**

## NEWS DEL GIORNO

**Rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti**  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

**Riforma della disabilità: nuove istruzioni sulla firma digitale dei medici certificatori**  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

**Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: novità 2025**  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

**Legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che trasmette un certificato di malattia falso**  
di Redazione

## RASSEGNA AI

**La guida AI per le CU 2025**  
di Studio Associato CMNP



**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***Rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti***

di Redazione

L'Inps, con [circolare n. 48 del 24 febbraio 2025](#), ha illustrato le modifiche alla disciplina sulla costituzione della rendita vitalizia, in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti, apportate dall'articolo 30, L. 203/2024, che ha introdotto il comma 7 all'articolo 13, L. 1338/1962. Pertanto, a decorrere dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della L. 203/2024, si introduce un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.

**Convegno** di aggiornamento

## **Pensioni: novità 2025 in materia previdenziale**

[Scopri di più](#)



## NEWS DEL GIORNO

---

### **Riforma della disabilità: nuove istruzioni sulla firma digitale dei medici certificatori**

di Redazione

L'Inps, con [messaggio n. 662 del 21 febbraio 2025](#), facendo seguito, da ultimo, al messaggio n. 4512/2024, ha comunicato che, allo scopo di migliorare l'usabilità della procedura di invio del nuovo certificato medico introduttivo durante la fase di sperimentazione della riforma della disabilità, di cui al D.Lgs. 62/2024, la firma digitale da parte del medico certificatore, da apporre alla conclusione dell'*iter* di compilazione e trasmissione del nuovo certificato medico introduttivo, come condizione per l'inserimento dello stesso nel Fascicolo Sanitario Elettronico, è facoltativa. Pertanto, nella schermata della procedura denominata "Riepilogo", il medico certificatore può scegliere se firmare digitalmente il certificato medico introduttivo o inviarlo direttamente senza la propria firma digitale, spuntando l'apposita casella visualizzabile al termine dell'*iter*.

**Percorso formativo** in abbonamento per  
l'aggiornamento del **Consulente del Lavoro**  
Scopri le **novità** della **nuova edizione** >>

**PF** Percorso Formativo



## NEWS DEL GIORNO

### ***Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: novità 2025***

di Redazione

L'Inps, con [messaggio n 698 del 26 febbraio 2025](#), ha illustrato le modifiche normative apportate dalla Legge di Bilancio 2025 all'articolo 12, Tuir, relativo alle detrazioni fiscali riconosciute per ciascun figlio e per gli ascendenti conviventi con il contribuente e ha specificato i requisiti di cittadinanza necessari per accedere alle detrazioni. L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, con effetto dal 2025, ha adeguato il sistema informativo delle "Detrazioni Unificate" come di seguito rappresentato:

- azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili;
- revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserendo la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente.

Il messaggio, infine, ha ricordato che è onere del contribuente dichiarare al sostituto d'imposta il diritto alle detrazioni previste e di comunicare tempestivamente ogni variazione.

Master di specializzazione

### **Welfare aziendale e politiche retributive**

[Scopri di più](#)



**NEWS DEL GIORNO**

***Legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che trasmette un certificato di malattia falso***

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 gennaio 2025, n. 172, ha deciso che, in materia di lavoro, è legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che trasmette all'impresa un certificato di malattia falso. In questa ipotesi, infatti, sussiste la lesione del vincolo fiduciario perché le condotte addebitate al lavoratore esprimono disprezzo e noncuranza per l'organizzazione aziendale.

**Libri ed eBook**

**nuova uscita!**

**Il potere disciplinare del datore di lavoro privato**

**scopri di più >**





## RASSEGNA AI

### ***La guida AI per le CU 2025***

di Studio Associato CMNP

Anche per il periodo d'imposta 2024 è arrivato il momento di predisposizione delle Certificazioni Uniche: il modello CU 2025 è stato approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 9454/2025 del 15 gennaio 2025.

Da quest'anno sono operativi i termini di trasmissione e di consegna dei modelli che erano stati modificati dal Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 1/2024). Sul punto, la nostra intelligenza artificiale offre un'ottima sintesi delle diverse scadenze, ricordandoci comunque di distinguere l'adempimento della "consegna" del modello da quello dell'"invio telematico".

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

**Termini di invio certificazioni uniche**

I termini di invio delle Certificazioni Uniche (CU) sono i seguenti:

- Entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate utilizzando il modello "ordinario";
- Entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, la consegna al perceptorre delle somme utilizzando il modello "sintetico";
- Entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- Dal 2025, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;
- La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31 ottobre 2025.

Tali novità sarebbero state comunque riscontrabili anche effettuando una diversa ricerca. Infatti, interrogando il portale [LavoroPratico](#) sulle novità del modello CU 2025, l'AI evidenzia i "nuovi" termini di trasmissione delle dichiarazioni, nonché le ulteriori modifiche, tra le quali troviamo l'esonero dalla predisposizione delle certificazioni per i percipienti che aderiscono al regime forfettario di cui alla L. 190/2014.

Lavoro Pratico non individua solo le novità, ma è un utile strumento anche per ottenere un quadro sintetico dell'adempimento, ma completo. Infatti, ponendo una domanda che possiamo definire generica, otteniamo una risposta precisa e puntuale, aiutando noi operatori a districarci in modo agevole tra i vari adempimenti e scadenze.



soggetti tenuti all'invio delle CU

- Coloro che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29, D.P.R. 600/1973, dell'articolo 33, comma 4, D.P.R. 42/1988, dell'articolo 21, comma 15, L. 449/1997 e dell'articolo 11, L. 413/1991.
- Coloro che nel 2024 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.
- I soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.
- I soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa di cui all'articolo 4, commi 5 e 5-bis, D.L. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 389/1989, come sostituiti dall'articolo 2-bis, L. 63/1993, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
- Tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'Inps gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'Inps gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa Enpdep. I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l'imponibile contributivo Inps Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

## Ricerca completa

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

**Termini di invio certificazioni uniche**

I termini di invio delle Certificazioni Uniche (CU) sono i seguenti:

- Entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate utilizzando il modello "ordinario".
- Entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, la consegna al perceptor delle somme utilizzando il modello "sintetico".
- Entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
- Dal 2025, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
- La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31 ottobre 2025.

**Conoscenza utilizzata**

- Modello CU
- MODELLO PRECOMPILATO (730)

**Quali sono le novità del modello CU2025**

Le novità del modello CU 2025 sono le seguenti:

- È previsto l'esonero dal rilascio e dalla trasmissione della CU per i sostituti d'imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che adottano il regime forfetario ex articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 e il regime di vantaggio ex articolo 27, D.L. 98/2011.
- Devono essere indicati gli importi riconosciuti a titolo di indennità pari a 100 € (rapportata al periodo di lavoro di cui all'articolo 2-bis, D.L. 113/2024 Icd. Bonus Natale).
- Dal 2025, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
- La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31 ottobre 2025.

**Conoscenza utilizzata**

- Modello CU
- La CU 2025 (La circolare di lavoro e previdenza - n. 7, Febbraio 2025)

**soggetti tenuti all'invio delle CU**

- Coloro che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29, D.P.R. 600/1973, dell'articolo 33, comma 4, D.P.R. 42/1988, dell'articolo 21, comma 15, L. 449/1997 e dell'articolo 11, L. 413/1991.
- Coloro che nel 2024 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.
- I soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.
- I soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa di cui all'articolo 4, commi 5 e 5-bis, D.L. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 389/1989, come sostituiti dall'articolo 2-bis, L. 63/1993, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
- Tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'Inps gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'Inps gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa Enpdep. I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l'imponibile contributivo Inps Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

**Conoscenza utilizzata**

- Modello CU

[Invia](#)



La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**

per lo **Studio** del **Consulente del Lavoro**

[scopri di più >](#)